

Disciplina dell'Accesso Civico Generalizzato e Atti Ostensibili

Introduzione

L'“accesso civico generalizzato”, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, modifica il d.lgs. n. 33/2013 (c.d. “decreto trasparenza”), attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Esso è un diritto non condizionato alla titolarità di un interesse specifico e si distingue dall'accesso civico “semplice” (art. 5 d. lgs. 33/2013), il quale attribuisce invece al cittadino la facoltà di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis d.lgs. n. 33/2013).

Finalità:

- Favorire forme diffuse di controllo sull'attività amministrativa;
- Promuovere la partecipazione civica;
- Prevenire la corruzione.

Quadro normativo

Fonti normative principali:

- Art. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013;
- Linee Guida ANAC ([delibera n. 1309/2016](#));
- Circolari FOIA ([n. 2/2017](#) e [n. 1/2019](#));
- Circolari del Ministero della giustizia (decreto [18 ottobre 2017](#) e provvedimento [16 febbraio 2018](#), recante le “Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato”);
- Giurisprudenza amministrativa e decisioni del Garante della privacy.

Limiti all'accesso ([articolo 5-bis d. lgs. 33/2013](#)):

Esclusioni assolute (art. 5-bis, comma 3)

- il divieto di accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso previsti da norme di legge.

Esclusioni relative (art. 5-bis, commi 1-2)

Soggette a bilanciamento tra l'interesse alla trasparenza e la tutela di interessi pubblici/privati.

Atti ostensibili, atti non ostensibili e atti sottratti al diritto di accesso in quanto già pubblicati

Sono ostensibili:

- Documenti amministrativi (non funzionalmente correlati alla attività giudiziaria);

Non sono ostensibili in senso assoluto:

- Atti giudiziari (sentenze, ordinanze, atti amministrativi funzionalmente correlati alla attività giudiziaria);
- Relazioni prodromiche dell'Ufficio del Massimario;
- Richieste massive o irragionevoli.

Non sono soggetti al diritto di accesso (e non sono quindi ostensibili), in quanto già pubblicati:

- Massimari e rassegne pubblicate *online*;
- Studi e relazioni normative pubblicati.
- Altri atti già pubblicati *online*;

Classificazione dei documenti

Tipo di Documento	Ostensibile?	Note
Sentenze della Cassazione	✗	Atti giurisdizionali, esclusi ex art. 5-bis
Relazioni per le Sezioni Unite	✗	Atti prodromici alla decisione giurisdizionale
Relazioni e rassegne pubblicate	✗	Disponibili su portali istituzionali e non soggetti ad accesso civico
Massime disponibili su Italgjureweb	✗	Accessibili solo a utenti autorizzati
Atti amministrativi funzionalmente collegati ad attività giudiziaria	✗	Non soggetti al diritto di accesso
Atti amministrativi NON funzionalmente collegati ad attività giudiziaria	✓	Soggetti al diritto di accesso

Esclusioni previste per legge

Esclusione	Tipologia	Fondamento giuridico
Segreto di Stato	Assoluta	Art. 5-bis, comma 3 d.lgs. 33/2013
Atti normativi e programmatori	Relativa	Art. 24, co. 1, l. 241/1990
Procedimenti tributari	Relativa	Art. 24, co. 1, lett. b), l. 241/1990
Atti giurisdizionali	Assoluta	Art. 5-bis, comma 3 e norme processuali
Atti già pubblicati	Non soggetti a diritto di accesso	Art. 5 d.lgs. 33/2013

Come si esercita il diritto di accesso civico generalizzato

Istanza di accesso

Il diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, si esercita compilando i moduli predisposti, senza indicare motivazioni.

Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato all'**Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia** agli indirizzi di posta elettronica indicati nei moduli predisposti dal Ministero (v. *infra*, sezione "Modulistica"), ovvero per posta ordinaria, secondo le [modalità](#) indicate sul portale del Ministero della giustizia.

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della giustizia, agli indirizzi indicati nel modulo predisposto dal Ministero (v. *infra*, sezione "Modulistica").

Tutela giurisdizionale

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

Modulistica

[Modulo](#) accesso civico semplice.

[Modulo](#) accesso civico generalizzato.

[Modulo](#) riesame accesso civico generalizzato.